



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA, FATTO A CANBERRA IL 22 MAGGIO 2017

Art. iv

Art. IV.

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo puo' includere, ma non e' limitata a, i seguenti: (I) la formulazione e l'attuazione di ricerche, sviluppo di programmi e progetti congiunti che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori; (ii) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la diffusione delle informazioni a terze parti, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo; (iii) lo scambio di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti delle imprese e gli esperti tecnici che partecipano a Attivita' di Cooperazione, nonche' le altre attivita' previste dal presente Accordo; (iv) l'organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e workshop su temi di comune interesse; e (v) altre forme di cooperazione come concordate dalle Parti.

Versione in vigore dal 26 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 95
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-95-2021/art-iv>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it